



COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO

Provincia di Mantova

Codice Ente 10876

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 29.06.2021

SEDUTA PUBBLICA straordinaria DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì **VENTINOVE** del mese di **GIUGNO** alle ore **21.00** in modalità di videoconferenza.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'Appello risultano:

	Nome e cognome		Presenti	Assenti
1	ZIBORDI ANGELA	SINDACO	Presente	
2	LODDI MARIO	VICESINDACO	Presente	
3	ESPOSTI ERIKA	CONSIGLIERE	Presente	
4	SAVIOLI ROBERTA	CONSIGLIERE	Assente	
5	VICENZI PAOLA	CONSIGLIERE	Presente	
6	BERTOLASI ARMANDO	CONSIGLIERE	Presente	
7	PINI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente	
8	ARDIOLI DORALICE	CONSIGLIERE	Presente	
9	CARNEVALI ARIO STEFANO	CONSIGLIERE	Presente	
10	SGARBI GUERRINA	CONSIGLIERE	Presente	
11	SORESINA GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Assente	
		TOTALE	9	2

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott. CLAUDIO BAVUTTI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ANGELA ZIBORDI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Sindaco passa la parola alla Dott.ssa Borgonovi, funzionario di Mantova Ambiente, che relaziona sull'argomento.

Il Sindaco aggiunge quanto segue – Simona ha spiegato esattamente come vengono stabilite le tariffe. Come vi dicevo prima per andare incontro alle famiglie e alle attività produttive: per quanto riguarda le tariffe non domestiche si provvederà ad applicare il 50% della riduzione della tariffa, sulla tariffa fissa sulla variabile uno e due, mentre per le famiglie si andrà a intervenire sempre con relazione a quanto è accaduto in questo anno in percentuale rispetto a quello che è il reddito complessivo familiare ed eventuali difficoltà diciamo avute anche a causa del covid. Quindi noi interverremo in questo modo sul discorso delle tariffe.

Aperto il dibattito seguono gli interventi riportati:

Carnevali – Voglio aggiungere poche considerazioni. La prima è che le determinazioni delle tariffe inserite nel piano finanziario che ha illustrato la dottoressa pocanzi, viene fatta certamente, viene fatta l'anno precedente quello di competenza e quindi è determinata su dati di stima che poi verranno, saranno soggetti a modifiche e correzioni come è emerso anche da un problema di squilibrio quest'anno qui economico finanziario del gestore. E secondo che ancora il problema non son anto le tariffe ma è del fatto che le tariffe prescindono dalla qualità del servizio fornito. Invece la tariffa dovrebbe tener conto non solo del costo del servizio offerto ma anche della qualità.

Borgonovi – su questo effettivamente nel PEF c'è uno dei parametri che servono proprio per la valutazione degli indici, ci sono anche quelli sulla valutazione della qualità del servizio se non sbaglio.

Scardovelli – Sì ci sono gli indici di recupero della produttività, e poi ci sono gli altri 3 valori che sono il gamma 1, il gamma 2, il gamma 3, non mi sono addentrata in tutte queste sottigliezze ma effettivamente l'ente territorialmente competente ha la facoltà e la responsabilità di individuare questi parametri. Ha proprio il compito di individuarli non a caso, ci sono dei range e questi range devono essere ottemperati e il numero deve essere individuato in base alla efficienza, efficacia del gestore, che non è oggettiva deve essere soggettiva. Per esempio si prende la percentuale di raccolta differenziata, per esempio si prende la posizione della Provincia di Mantova in Lombardia, per esempio si prende quello che la società porta a trattamento e smaltimento. La differenza è che prima si predilige il trattamento e naturalmente poi lo smaltimento. Allo smaltimento portiamo soltanto una piccola parte, quindi come gestore abbiamo diritto a un range maggiore rispetto a quelli che invece hanno un inceneritore e portano il materiale ad esempio a Brescia. Per cui tutte queste piccole cose sommate danno dei parametri che l'ente territoriale competente sceglie ed è abbastanza oggettiva la qualifica che viene data al gestore. Ripeto non saranno gli unici parametri a cui dobbiamo sottostare ma ARERA sta uscendo con altre determinazioni deliberazioni che daranno ulteriori parametri di qualità a cui dovremo rispondere nel tempo. Siamo solo agli inizi della regolazione, quindi contiamo di efficientare al massimo la nostra gestione così speriamo di avere anche meno costi in futuro. Quello è l'obbiettivo.

Esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1,

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;
- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di

rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)";

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 46 del 30.09.2020 e n. 47 del 30.09.2020 con la quali sono stati approvati rispettivamente il Piano Finanziario e le tariffe Tari per l'anno 2020;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per la disciplina del corrispettivo dei rifiuti in luogo della TARI, approvato con propria deliberazione n. 25 in data odierna;

VISTO l' art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 e smi che introduce il prelievo relativo alla gestione dei rifiuti urbani dei Comuni;

VALUTATO che su tutto il territorio comunale è attivo un sistema di misura, volumetrico, della frazione residua (secco) dei rifiuti conferiti al servizio pubblico; pertanto il Comune di San Giovanni del Dosso ha deciso di applicare la tariffa puntuale ai sensi del comma 668 di cui alla normativa sopra citata che testualmente recita: "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e smi. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.";

CONSIDERATO che il sistema di calcolo della tariffa prevede modalità di riparametrazione, delle produzioni di rifiuto teoriche assegnate alle diverse categorie d'utenza, alle reali produzioni registrate nell'anno precedente ed il prelievo per i rifiuti urbani, applicato in forma di corrispettivo, è soggetto:

- al tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e smi, nella misura stabilita dall'amministrazione provinciale di competenza;
- all'IVA ai sensi del DPR 633/1972 e smi, nell'aliquota stabilita dalla normativa vigente.

VALUTATO che, ai sensi di quanto disposto al comma 683 dell'art 1 L.147/2013: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."

VALUTATO pertanto che il Consiglio Comunale dovrà approvare annualmente, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani:

- il Piano Economico Finanziario del servizio;
- le Tariffe da applicare alle utenze;
- le eventuali riduzioni da mettere a carico del bilancio comunale.

CONSIDERATO che il piano finanziario è lo strumento attraverso il quale il Comune definisce la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani;

RICHIAMATA la deliberazione consigliere n. 27 di questa stessa seduta con la quale è stato validato e approvato il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani corredato dalla relazione illustrativa e di tutti gli elementi per l'applicazione dei criteri di cui alla Delibera ARERA n° 443/2019/R/RIF – Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

VISTI i seguenti prospetti allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, contenenti le tariffe proposte per l'anno 2021:

Allegato 1 - Prospetto ripartizione costi,

Allegato 2 - Tariffe utenze domestiche,

Allegato 3 - Tariffe utenze non domestiche,

tutti allegati quali parti integranti del presente atto;

CONSIDERATO che le tariffe proposte si basano su coefficienti per l'attribuzione delle parti fisse e variabili come previsti dal regolamento approvato, fatta salva la possibile applicazione provvisoria di coefficienti diversi al fine di procedere ad un graduale assestamento degli stessi al fine di evitare impatti elevati sulle tariffe, anche in correlazione alle informazioni che arriveranno dalle rilevazioni effettuate tramite il sistema di misura adottato;

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

TENUTO CONTO che le tariffe di cui al presente atto entrano in vigore il 01/01/2021;

TENUTO CONTO dell'art. 6 del Decreto Legge n. 73/2021 "Sostegni bis" che prevede, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, di istituire un fondo finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche;

ATTESO che le agevolazioni che si intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2021, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

RITENUTO opportuno un intervento di agevolazione da accordare, ai sensi dell'art. 1 comma 660 e 682 L. 147/2013 e s.m.i. e dell'art. 21 del "Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti", e di stabilire una riduzione nella misura del 50% della tariffa (quota fissa QF e quota variabile QV1 e QV2) per locali occupati da utenze non domestiche di cui all'allegato 3 per un periodo di mesi 12, che risultano essere in regola con i pagamenti alla data del 31 dicembre 2020; in presenza di altre agevolazioni spettanti all'utente sulla tariffa si applica unicamente quella in concreto più favorevole all'utente stesso;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei

tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

RITENUTO di procedere all'approvazione;

ACQUISITO altresì il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, allegato;

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'**Area Ambiente, Territorio, Polizia Locale e Protezione Civile, Suap e Sue** , ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Carnevali Ario Stefano, Sgarbi Guerrina del Gruppo di minoranza - Lista Lega Nord), astenuti nessuno, legalmente resi da n. 9 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- DI APPROVARE** le tariffe del Corrispettivo per i Rifiuti - anno 2021, come risultanti dai seguenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

Allegato 1 - Prospetto ripartizione costi,

Allegato 2 - Tariffe utenze domestiche,

Allegato 3 - Tariffe utenze non domestiche;
- DI DISPORRE** con precisione le agevolazioni da accordare, ai sensi dell'art. 1 comma 660 e 682 L. 147/2013 e s.m.i. e dell'art. 21 del “Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti”, e stabilire una riduzione nella misura del 50% della tariffa (quota fissa QF e quota variabile QV1 e QV2) per locali occupati da utenze non domestiche di cui all'allegato 3 per un periodo di mesi 12, che risultano essere in regola con i pagamenti alla data del 31 dicembre 2020; in presenza di altre agevolazioni spettanti all'utente sulla tariffa si applica unicamente quella in concreto più favorevole all'utente stesso;
- DI DARE ATTO** della necessità di informare l'utenza sulle modalità di misurazione e sui contenuti della presente deliberazione;
- DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

5. **DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 8, comma 1, della Delibera ARERA n° 443/2019/R/RIF, in qualità di Ente Territorialmente Competente, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti ad ARERA, entro il termine di trenta giorni dalla data odierna;
6. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al gestore del servizio rifiuti.

Con successiva separata votazione, con voti favorevoli n. 7 contrari n. 2 (Carnevali Ario Stefano, Sgarbi Guerrina del Gruppo di minoranza - Lista Lega Nord), astenuti nessuno, legalmente resi da n. 9 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
ANGELA ZIBORDI
Documento firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CLAUDIO BAVUTTI
Documento firmato digitalmente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000, diverrà esecutiva il **12.08.2021**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CLAUDIO BAVUTTI
Documento firmato digitalmente

02.08.2021

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO

RIPARTIZIONE COSTI 2021

Valore Piano Finanziario (esclusi introiti particolari)
142.536,87

-0,81%

Valore con copertura da gettito vuot. nti extra soglia
-1.161,61

99,19%

Valore a copertura diretta
141.375,26

Costo Utenze domestiche
120.005,63

84,88%

Costo Utenze non domestiche
21.369,63

15,12%

Quota fissa UTD
66.067,34

46,73%

Quota Variabile 1 UTD
35.211,42

24,91%

Quota Variabile 2 UTD
18.726,87

13,25%

Quota fissa UTND
8.616,69

6,09%

Quota Variabile 1 UTND
11.383,84

8,05%

Quota Variabile 2 UTND
1.369,10

0,97%

Peso specifico utenze domestiche kg. *It.
0,116667

Totale Costi fissi
74.684,03

52,83%

Totale Costi variabile 1
46.595,25

32,96%

Totale Costi variabile 2
20.095,98

14,21%

Peso specifico utenze non domestiche kg. *It.
0,083333

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO														
TARIFFE CALCOLATE UTENZE Domestiche Anno: 2021														
DATI STATISTICI				QUOTA FISSA		QUOTA VARIAB. 1 Raccolta Differenziata		Tariffa Base €/Lt.	0,131950		Tariffa Maggiorata €/Lt.	0,171536		
								QUOTA VARIABILE 2 Rifiuto secco residuo (oltre il limite di soglia inferiore applicata sui conferimenti effettuati)						
Categorie domestiche	N. Nuclei (intestatari)	Sup.Tot abitazioni	% Incid. Superficie	Coeffic. attribuz. parte fissa	Tariffa Quota Fissa	Coeff. attrib. parte variab.1 RACCOLTA DIFFERENZIATA	Tariffa Quota Variab.1	Coeff. attrib. parte variab.2 RIFIUTO SECCO RESIDUO	Svuotamenti lim. soglia inferiore (svuotam. da conteggiare sempre)	Svuotamenti lim. soglia inferiore (svuotam. da conteggiare sempre)	Svuotamenti attesi (valore base di calcolo)	Svuotamenti lim. Inferiore (da questo limite si paga la tariffa maggiorata)	Svuotamenti lim. Inferiore (da questo limite si paga la tariffa maggiorata)	
	n	mq	%	Ka	€/mq	Kb-Rd (Kg/utenza/die)	€/utenza	Kb-secco (Kg/utenza/die)	Contenitori/anno LT.120	Contenitori/anno LT.120	Litri	Contenitori/anno LT.120	Contenitori/anno LT.120	
TOTALE	508	80.192,00	100,00%											
1 - Famiglie di 1 componente	154	20.577,00	25,66%	0,80	0,674502	0,68	34,417722	0,09	1	1,00		4	4,00	
2 - Famiglie di 2 componenti	143	24.210,00	30,19%	0,94	0,792539	1,20	60,789743	0,16	2	2,00		6	6,00	
3 - Famiglie di 3 componenti	108	18.136,00	22,62%	1,05	0,885283	1,71	86,714781	0,23	3	3,00		8	8,00	
4 - Famiglie di 4 componenti	71	11.443,00	14,27%	1,14	0,961165	2,19	111,298868	0,30	4	4,00		10	10,00	
5 - Famiglie di 5 componenti	21	3.452,00	4,30%	1,23	1,037046	2,66	134,856926	0,35	4	4,00		12	12,00	
6 - Famiglie di 6 o più componenti	11	2.374,00	2,96%	1,30	1,096065	3,12	158,232126	0,40	5	5,00		14	14,00	
7 - garage e cantine non pertinenziali	0	0,00	0,00%	0,80	0,674502	0,00	0,000000	0,00	0	0,00		0	0,00	
Contenitori da Lt.									120	120		120	120	
Costo Contenitori €									15,83	15,83		20,58	20,58	

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO

TARIFFE CALCOLATE UTENZE Non Domestiche Anno: 2021

DATI STATISTICI				QUOTA FISSA		QUOTA VARIAB. 1 Raccolta Differenziata		Tariffa Base	0,131950	Tariffa Maggiorata	0,171536
								€/Lt.		€/Lt.	
QUOTA VARIABILE 2 Rifiuto secco residuo (oltre il limite di soglia inferiore applicata sui conferimenti effettuati)											
Descrizione categorie	Utenze per Categ.	Sup.Tot Cat.	% Incid. Superficie	Coeff. attribuz. parte fissa	Tariffa Quota Fissa	Coeff. attrib. parte variab.1 RACCOLTA DIFFERENZIATA	Tariffa Quota Variab.1	Coeff. attrib. parte variab.2 RIFIUTO SECCO RESIDUO	Svuotamenti limite soglia inferiore (svuotam. da conteggiare sempre)	Svuotamenti attesi (valore base di calcolo)	Svuotamenti limite soglia superiore (da questo limite si paga la tariffa maggiorata)
TOTALE	58	10.534,00	100,00%								
1 - Musei, biblioteche	0	0,00	0,00%	0,65	0,546088	4,40	0,601682	1,10	6,60		15,85
2 - Cinematografi e teatri	0	0,00	0,00%	0,36	0,300768	3,08	0,421178	0,42	2,52		6,06
3 - Autorimesse	3	648,00	6,15%	0,50	0,420068	3,17	0,433717	0,05	0,29		0,71
4 - Campeggi	0	0,00	0,00%	0,86	0,722516	6,34	0,867626	0,87	5,19		12,47
5 - Stabilimenti balneari, piscine e simili	0	0,00	0,00%	0,63	0,525084	4,59	0,628156	0,63	3,76		9,03
6 - Autosaloni	0	0,00	0,00%	0,50	0,418387	3,71	0,507820	0,51	3,04		7,30
7 - Alberghi con ristorante	0	0,00	0,00%	1,61	1,355978	11,84	1,618526	1,61	9,68		23,25
8 - Alberghi senza ristorante	0	0,00	0,00%	1,06	0,890543	7,81	1,068588	1,07	6,39		15,35
9 - Case di riposo	0	0,00	0,00%	1,25	1,050169	5,26	0,719735	4,96	29,74		71,39
10 - Ospedali, case di cura e cliniche	0	0,00	0,00%	1,29	1,083774	6,44	0,880029	4,11	24,69		59,26
11 - Uffici e agenzie	9	1.063,00	10,09%	1,52	1,272805	11,90	1,627578	0,55	3,29		7,90
12 - Banche ed istituti di credito	0	0,00	0,00%	0,60	0,504081	4,43	0,605292	0,60	3,62		8,70
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0	0,00	0,00%	1,39	1,167788	10,16	1,389886	1,39	8,32		19,97
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze beni durevoli	2	140,00	1,33%	1,80	1,512243	13,81	1,888531	0,14	0,84		2,02
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0	0,00	0,00%	0,71	0,592295	5,99	0,819491	0,82	4,90		11,78
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	6	332,00	3,15%	1,38	1,159386	11,51	1,574313	0,31	1,84		4,44
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3	140,00	1,33%	1,03	0,865339	5,41	0,740069	0,09	0,53		1,28
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto, vetrerie	2	1.133,00	10,76%	0,71	0,596496	5,76	0,787903	0,06	0,35		0,85
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici non alimentari	7	1.928,00	18,30%	0,77	0,646904	6,34	0,867511	0,18	1,06		2,54
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3	568,00	5,39%	2,77	2,327174	22,89	3,130376	0,11	0,65		1,57
23 - Mense, birrerie, amburgherie, piadinerie	0	0,00	0,00%	3,15	2,646425	22,82	3,120742	3,04	18,23		43,77
24 - Bar, caffè, pasticceria	2	250,00	2,37%	2,72	2,285167	20,88	2,855133	0,21	1,27		3,05
25 - Supermercati generi alimentari	0	0,00	0,00%	2,72	2,285167	19,95	2,728028	2,72	16,32		39,18
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste (mini market, attivita' miste) fino a 500 mq	0	0,00	0,00%	2,56	2,150746	18,83	2,575201	2,57	15,41		36,99
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0	0,00	0,00%	2,77	2,327174	24,91	3,406685	0,09	0,53		1,27
28 - Ipermercati di generi misti vendita al dettaglio (applicabile anche alle parti comuni)	0	0,00	0,00%	2,70	2,268365	19,76	2,701554	2,69	16,16		38,80
30 - Discoteche, night club e sale giochi	0	0,00	0,00%	1,87	1,571052	13,80	1,886876	1,88	11,29		27,11
31 - Scuole pubbl.e priv.,edifici comunali e della p.a.,assoc.volont.onlus,luoghi accessori al culto	1	86,00	0,82%	0,54	0,453673	4,46	0,609203	0,05	0,27		0,66
32 - Magazzini senza alcuna vendita diretta	8	1.747,00	16,58%	0,43	0,361258	3,97	0,543409	0,04	0,24		0,59
33 - Stazioni ferroviarie con o senza biglietteria (non si applica agli altri uffici)	0	0,00	0,00%	0,49	0,414187	2,74	0,374246	0,37	2,24		5,38

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO

TARIFE CALCOLATE UTENZE Non Domestiche Anno: 2021

DATI STATISTICI				QUOTA FISSA		QUOTA VARIAB. 1 Raccolta Differenziata		Tariffa Base	0,131950	Tariffa Maggiorata	0,171536
								€/Lt.	€/Lt.	€/Lt.	€/Lt.
QUOTA VARIABILE 2 Rifiuto secco residuo (oltre il limite di soglia inferiore applicata sui conferimenti effettuati)											
Descrizione categorie	Utenze per Categ.	Sup.Tot Cat.	% Incid. Superficie	Coeff. attribuz. parte fissa	Tariffa Quota Fissa	Coeff. attrib. parte variab.1 RACCOLTA DIFFERENZIATA	Tariffa Quota Variab.1	Coeff. attrib. parte variab.2 RIFIUTO SECCO RESIDUO	Svuotamenti limite soglia inferiore (svuotam. da conteggiare sempre)	Svuotamenti attesi (valore base di calcolo)	Svuotamenti limite soglia superiore (da questo limite si paga la tariffa maggiorata)
	n	mq	%	Kc	€/mq	Kd-Rd (Kg/mq/Y)	€/mq	Kd-secco (Kg/mq/Y)	Litri/mq/Y	Litri/mq/Y	Litri/mq/Y
34 - Magaz. sfitti/inutilizzati con serv. allacciati e/o mobilio, aree a bassa prod.rif., parcheggi coperti	1	97,00	0,92%	0,22	0,184830	1,99	0,272125	0,01	0,06		0,15
35 - Autotrasporti e corriere spedizioni e magazzini vendita ingrosso	3	1.285,00	12,20%	0,35	0,294047	3,78	0,517071	0,06	0,35		0,86
36 - Distributori carburante con o senza area vendita prodotti	0	0,00	0,00%	0,86	0,722516	6,34	0,867626	0,87	5,19		12,47
37 - Impianti di lavaggio autoveicoli, automatici e non, con o senza area vendita prodotti	0	0,00	0,00%	0,86	0,722516	6,34	0,867626	0,87	5,19		12,47
38 - Palestre, scuole di ballo e simili attivita' sportiva al chiuso	0	0,00	0,00%	0,82	0,688911	6,13	0,838499	1,00	5,99		14,38
39 - Impianti sportivi (stadi di calcio o altri sport, di atletica, ecc.) attiv.sportiva all'aperto	1	91,00	0,86%	0,88	0,739319	6,11	0,835545	0,74	4,44		10,66
40 - Esposizioni beni durevoli (mobili, arredi giardino e simili)	0	0,00	0,00%	0,29	0,247000	2,64	0,361009	0,36	2,16		5,19
41 - Poliambulatori, Centri diagnostici, Centri medici polivalenti e Cliniche "giornaliere"	0	0,00	0,00%	1,29	1,083774	6,44	0,880029	4,11	24,69		59,26
42 - Agriturismo con pernottamento e ristorazione	0	0,00	0,00%	1,12	0,940951	8,63	1,179943	0,79	4,75		11,40
43 - Agriturismo con solo pernottamento	0	0,00	0,00%	0,74	0,621700	5,69	0,778612	0,52	3,13		7,53
44 - Convitti, conventi, caserme e carceri	0	0,00	0,00%	0,98	0,823332	6,16	0,842355	0,84	5,04		12,11
45 - Studi professionali	1	170,00	1,61%	0,61	0,512482	4,78	0,653441	0,25	1,51		3,63
46 - Studi medici, veterinari, fisioterapisti, psicologi, analisi	2	132,00	1,25%	1,41	1,180390	11,49	1,571212	0,51	3,06		7,35
47 - Sede di partito, associazione sindacale, autoscuole, altre associazioni culturali o sportive	0	0,00	0,00%	0,73	0,609098	9,41	1,286096	0,10	0,57		1,38
48 - Uffici e caselli autostradali	0	0,00	0,00%	1,49	1,251801	10,96	1,498189	1,49	8,96		21,52
49 - Attività artigianali tipo botteghe: odontotecnici e studi fotografici	0	0,00	0,00%	1,01	0,848536	7,46	1,020453	1,02	6,11		14,66
50 - Attività artigianali tipo botteghe: lavasecco e tintoria	0	0,00	0,00%	1,01	0,848536	7,46	1,020453	1,02	6,11		14,66
51 - Gommista	0	0,00	0,00%	1,38	1,159386	10,16	1,389886	1,39	8,32		19,97
53 - Attività artigianali con capannoni produzioni alimentari	1	249,00	2,36%	0,92	0,772924	7,57	1,035669	0,25	1,48		3,56
54 - Agriturismo con solo ristorazione e assoc. ricreative ristorante/bar (ingresso riserv. ai soci)	1	135,00	1,28%	1,90	1,596257	14,66	2,004242	0,10	0,62		1,50
55 - Fast Food	0	0,00	0,00%	7,53	6,326217	56,30	7,698116	6,26	37,53		90,08
56 - Laboratorio e negozi vendita pane e pasta	1	224,00	2,13%	2,17	1,823093	13,86	1,895300	0,14	0,84		2,03
57 - Macelleria, salumi e formaggi, gastronomie	0	0,00	0,00%	1,72	1,445032	10,03	1,371577	0,98	5,88		14,12
58 - Negozi vendita generi alimentari fino a 250 metri quadrati	0	0,00	0,00%	1,72	1,445032	9,90	1,353785	1,10	6,60		15,85
59 - Florivaismo con vendita prodotti per giardinaggio, arredo e accessori per esterni	0	0,00	0,00%	1,89	1,587855	14,40	1,969077	1,32	7,92		19,02
60 - PIZZA al taglio	1	116,00	1,10%	2,72	2,285167	24,26	3,317444	0,24	1,44		3,47
61 - Gdo beni durevoli (grandi superfici) e centri di vend. ingrosso generi misti (es.cash & carry)	0	0,00	0,00%	1,89	1,587855	14,39	1,968450	1,32	7,92		19,02
62 - Produzione maggiore di 500 Lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
63 - Produzione compresa tra 400 e 499 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
64 - Produzione compresa tra 350 e 399 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
65 - Produzione compresa tra 300 e 350 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
66 - Produzione compresa tra 250 e 300 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
67 - Produzione compresa tra 200 e 250 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
68 - Produzione compresa tra 150 e 200 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
69 - Produzione compresa tra 100 e 150 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
70 - Produzione compresa tra 90 e 100 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
71 - Produzione compresa tra 80 e 90 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
72 - Produzione compresa tra 70 e 80 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
73 - Produzione compresa tra 60 e 70 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
74 - Produzione compresa tra 50 e 60 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
75 - Produzione compresa tra 45 e 50 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
76 - produzione compresa tra 40 e 45 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO														
TARIFFE CALCOLATE UTENZE Non Domestiche Anno: 2021														
DATI STATISTICI				QUOTA FISSA		QUOTA VARIAB. 1 Raccolta Differenziata		Tariffa Base €/Lt.	0,131950	Tariffa Maggiorata €/Lt.	0,171536	QUOTA VARIABILE 2 Rifiuto secco residuo (oltre il limite di soglia inferiore applicata sui conferimenti effettuati)		
								Descrizione categorie						Utenze per Categ.
				n	mq	%	Kc	€/mq	Kd-Rd (Kg/mq/Y)	€/mq	Kd-secco (Kg/mq/Y)	Litri/mq/Y	Litri/mq/Y	Litri/mq/Y
77 - Produzione compresa tra 35 e 40 lt/mq (RND)				0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
78 - Produzione compresa tra 30 e 35 lt/mq (RND)				0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
79 - Produzione compresa tra 25 e 30 lt/mq (RND)				0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
80 - Produzione compresa tra 20 e 25 lt/mq (RND)				0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
81 - Produzione compresa tra 15 e 20 lt/mq (RND)				0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
82 - Produzione compresa tra 10 e 15 lt/mq (RND)				0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
83 - Produzione compresa tra 7 e 10 lt/mq (RND)				0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
84 - 84				0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
86 - 86				0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
87 - 87				0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
88 - 88				0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
90 - Strutture non alberghiere di cui alla LR 27/2015				0	0,00	0,00%	0,74	0,621700	5,69	0,777412	0,53	3,21		7,71